

CORTE D'APPELLO DI TRENTO; ordinanza 6 luglio 2006
Pres. CHIMENZ; Rel. SANTANIELLO, Z. c. R.. *Riforma parzialmente Trib. Rovereto ordinanza 9 maggio 2006.*

La Corte d'Appello di

Trento, Sezione Prima,
riunita in camera di
consiglio nelle perso-
ne dei Signori Magi-

strati:

1)Dott. Giuseppe Chi-

menz

Pre-

sidente

2)Dott. Paola De Falco

v. nota su www'affidamentocondiviso.it

Consigliere

3)Dott. Bernardetta

Santaniello Con-

sigliere Rel.

ha emesso la seguente



ORDINANZA

nel procedimento in grado di appello iscritto a ruolo
al n. 108/06 C.C. promosso con ricorso depositato in
data 19/5/2006

DA

L. Z., rappresentato e difeso dagli avv.

RECLAMANTE

CONTRO

R. T., rappresentata e difesa dagli avv.

RESISTENTE

OGGETTO / Separazione giudiziale

Reclamo avverso l' ordinanza 8/5/2006 del Presidente
del Tribunale di Rovereto, depositata il 9/5/2006

Il Presidente del Tribunale di Rovereto, a seguito
del ricorso per separazione presentato in data
2/3/2006 dall' odierno reclamante nei confronti di R.
T., stante l' esito negativo del tentativo di conci-
liazione ed in mancanza della disponibilità delle
parti ad una soluzione consensuale, adottava i prov-
vedimenti provvisori diretti a disciplinare i rappor-
ti tra i coniugi anche in relazione **al figlio maggio-**
renne ma economicamente non autonomo, fissando udien-
za davanti al G.I. per la fase di trattazione della
vertenza.

In particolare il Presidente:

- Attribuiva il diritto di abitazione sulla casa co-
niugale al ricorrente con il quale coabitava il
figlio studente universitario;
- poneva a carico dello stesso l' obbligo di contri-
buire al mantenimento della moglie con il versa-
mento di un assegno mensile rivalutabile di €
120,00 escludendo qualsiasi concorso a carico del-

la R. per il mantenimento del figlio.

La decisione risultava sommariamente motivata dalla modestia del reddito della R., ammontante ad € 700,00 mensili in relazione ad un lavoro temporaneo, a fronte di un reddito di circa € 1.200,00 in capo al marito.

Con l' impugnazione il reclamante evidenziava che quanto statuito dal Presidente del Tribunale collideva con l' obbligo gravante su entrambi i genitori di farsi carico del mantenimento dei figli fino al raggiungimento dell' autonomia economica e portava ad un risultato iniquo, in quanto finiva per garantire alla controparte una somma mensile superiore a quella che sarebbe residiuata al marito ed al figlio: insisteva quindi per una riforma dei provvedimenti provvisori con imposizione alla moglie di un contributo per il figlio e con esclusione di qualsiasi obbligo a suo carico per il mantenimento della stessa.

Si costituiva in questa sede la R. per sollecitare il rigetto del reclamo e la conferma dei provvedimenti presidenziali, evidenziandone la correttezza sostanziale in considerazione delle modestissime e temporanee risorse economiche di cui poteva disporre; eccepiava la carenza di legittimazione passiva del marito

a pretendere un contributo per il mantenimento del figlio in contrasto con le previsioni di cui al nuovo art. 155 quinquies cc; manifestava comunque l' intenzione di contribuire al mantenimento del figlio con altre forme di interventi non strettamente monetarie e ribadiva che la situazione economica del marito era decisamente migliore, atteso che egli, oltre alla pensione, era titolare anche di una rendita INAIL e svolgeva lavori saltuari in nero.

Questa Corte ritiene che il reclamo proposto sia parzialmente fondato e debba trovare accoglimento nei limiti di seguito specificati.

In via preliminare, va evidenziato il carattere necessariamente sommario delle decisioni presidenziali e conseguentemente i limiti dei poteri di controllo affidati al giudice del reclamo, con la conseguenza che possono assumere rilievo ed essere eliminati soltanto errori decisionali evidenti e frutto di una non corretta valutazione degli elementi di massima acquisiti nella fase iniziale del processo di separazione, senza alcuna anticipazione dell' istruttoria vera e propria demandata al G.I.

Ciò premesso, si rileva che nella fattispecie concreta la scelta di escludere del tutto per la R. l' one-

re economico di concorrere al mantenimento del figlio non può essere giustificato dalla modestia attuale dei suoi redditi, stante l' obbligo per ciascun genitore di procurarsi con la ricerca di un lavoro adeguato fonti economiche idonee a garantire l' assolvimento di tale onere.

Ne consegue che, pur dovendosi condividere che l' attuale disparità di condizioni reddituali dei coniugi legittimi l' imposizione allo L., che gode sia di pensione INPS per un importo mensile di circa € 1.200,00 che di rendita INAIL di cui allo stato non si conosce l' entità, di un assegno di mantenimento per la moglie, si ritiene tuttavia che il mancato concorso della stessa nel mantenimento del figlio, possa giustificare la revoca dell' assegno stabilito dal Presidente del Tribunale con una sostanziale compensazione degli obblighi: è appena il caso di evidenziare che la previsione della possibilità di corrispondere l' assegno di mantenimento direttamente al figlio maggiorenne non fa venir meno la legittimazione del genitore con cui lo stesso convive di agire per il relativo riconoscimento.

Sarà compito del G.I. adeguare tali statuzioni alla diversa situazione che dovesse emergere dall' istrut-

toria da svolgere.

La natura della vertenza ed il carattere interlocutorio della fase non consentono alcuna statuizione in ordine alle spese.

P.Q.M.

In parziale riforma del provvedimento reclamato, tenuto conto dell' obbligo di R. T. di concorrere economicamente al mantenimento del figlio, revoca la statuizione di obbligo per lo L. di corrispondere alla stessa un assegno di mantenimento.

Trento 6 luglio 2006

IL CONSIGLIERE EST.

(Dott.B.Santaniello)

IL PRESIDENTE

(Dott.G.Chimenz)